

Il «nuovo» bilancio d'esercizio

1. Un periodo di transizione

Ci troviamo in un periodo di transizione per quanto riguarda la normativa sulla redazione del bilancio d'esercizio: in particolare, anche l'ordinamento giuridico italiano sta finalmente recependo le direttive che la Commissione delle Comunità Europee ha da tempo emanato al fine dell'armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di società e bilanci.

Possiamo individuare varie fasi in tale armonizzazione per quanto riguarda l'Italia, che sin'ora ha introdotto alcuni principi significativi che verranno compiutamente sviluppati nella fase di prossima attuazione; essa riguarderà l'intera materia regolata attualmente dagli art.2423 e seguenti del Codice Civile.

Il DPR 10 febbraio 1986 n.30, recependo la direttiva n.77/91 del 13 dicembre 1976, ha introdotto sostanziali innovazioni nelle norme riguardanti la costituzione ed il funzionamento delle società per azioni ed a responsabilità limitata; ha inoltre modificato (art.17 e 18) gli art.li 2424 e 2429-bis del C.C., inserendo nel primo l'obbligo di indicare distintamente le azioni proprie acquistate a norma degli art.li 2357 e 2357-bis e nel secondo due principi che, seppur per ora limitati alla specifica voce «azioni proprie», riguardano procedure che verranno estese nella fase successiva di attuazione delle Direttive CEE. Intendo riferirmi ai n.ri 8 e 9 II. comma dell'art. 2429-bis: come è noto tale articolo detta il contenuto della relazione degli amministratori ed i n.ri 8 e 9 introducono l'obbligo di indicare, oltre al numero ed al valore nominale delle azioni proprie possedute dalla società, anche il numero ed il valore nominale delle azioni proprie *acquistate o alienate* dalla società nel corso dell'esercizio. È evidente perciò l'interesse del legislatore affinché la relazione degli amministratori contenga notizie non solo sui «livelli» significativi dello stato patrimoniale, ma anche sui «flussi» che hanno concorso alla formazione di tali «livelli». L'altro principio contenuto nei n.ri 8 e 9 II. comma del citato articolo riguarda un aspetto abbastanza innovativo contenuto nelle direttive comunitarie tendenti a rendere oggettivamente «trasparenti» i rapporti fiduciari per quanto riguarda la sottoscrizione di partecipazioni.

La relazione degli amministratori, infatti, deve enumerare e descrivere le azioni proprie possedute, acquistate o alienate *anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona*, indicando anche i «*motivi*» degli acquisti o delle alienazioni.

2. La prossima fase

La Direttiva 78/660 del 25 luglio 1978 prevedeva l'obbligo per gli Stati membri di recepire la normativa in essa contenuta entro due anni: solo recentemente a tale scopo presso il Ministero di Grazia e Giustizia è stata istituita un'apposita Commissione composta da illustri giuristi ed economisti aziendali. La Commissione ha elaborato, *pur in assenza di una legge delega*, uno *schema di legge delegata per l'attuazione della quarta Direttiva CEE*. Allo stato attuale, pertanto, non è possibile prevedere il momento nel quale tale schema sarà convertito in legge dello Stato; è ragionevolmente auspicabile, però, che, essendo trascorso quasi un decennio dalla data di emanazione della direttiva, l'evento non debba tardare ulteriormente.

Esiste già, peraltro, un interesse immediato per lo schema di legge delegata per il valore *interpretativo* che potrebbe avere nei confronti della normativa vigente¹.

Sin dalla sua prima diffusione, il testo dello schema ha suscitato interesse e critiche: particolarmente ciò ha riguardato l'art.1 del provvedimento che propone una nuova formulazione dell'art. 2423 C.C.².

Possiamo notare in primo luogo che i prospetti costitutivi del bilancio d'esercizio sono ora tre: oltre allo stato patrimoniale ed al conto economico³ viene ora indicata la *nota integrativa*, della quale parleremo in seguito.

Il secondo comma ha dato origine ad osservazioni e critiche che traggono origine soprattutto dalla mancata adozione da parte della Commissione delle «raccomandazioni» contenute nei principi contabili formulati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e nei principi internazionali dello IASC.

¹ La relazione allo schema di legge delegata precisa che «...ci si è attenuti al criterio di non modificare il diritto vigente se non lì dove ciò era necessario per osservare le disposizioni della direttiva o per evitare disarmonie nel sistema».

² Il testo proposto è il seguente:

«Art. 2423 - *Redazione del bilancio*

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
3. Il bilancio deve fornire informazioni supplementari se necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta, ancorché non richieste da specifiche disposizioni.
4. Se, in casi eccezionali, l'osservanza di una norma degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta di cui al secondo comma, si deve derogare alla norma medesima. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato».

³ Non è stato conservato l'antico termine «conto dei profitti e delle perdite».

La norma in questione esprime la finalità del bilancio di esercizio ed i suoi attributi fondamentali.

La tesi sostenuta dal Consiglio dei Dottori Commercialisti è che «Il bilancio d'esercizio deve fornire un'attendibile e periodica conoscenza del risultato economico dell'esercizio e del patrimonio aziendale e degli elementi informativi supplementari e deve costituire un insieme organico ed unitario di documenti (Raccomandazioni, 20)» mentre lo IASC più «sobriamente» recita: «(P.C. n.1) Il bilancio deve essere chiaro e comprensibile (par.10) ...conforme ai principi contabili internazionali (par.4)».

Confrontando tali formulazioni che derivano dalla dottrina prevalente con le norme proposte, si nota il contrasto evidente con particolare riguardo a quelle voci del bilancio oggetto di stime, previsioni e congetture.

Tali poste dovrebbero essere *rappresentate* in bilancio in modo *veritiero* e *corretto*: è necessario pertanto definire il contenuto di tali aggettivi. Dalla lettura della relazione accompagnatoria allo schema di legge delegata si evince che la formulazione proposta è stata un risultato «di compromesso» derivante da decisioni presumibilmente «sofferte». La relazione dice testualmente: «...L'uso dell'aggettivo *veritiero*, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio - né promettere ai lettori di esso - una verità oggettiva di bilancio irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato...».

È facile dimostrare la contraddittorietà di una siffatta spiegazione: se «*veritiero*» volesse significare «*correttamente stimato*», non avrebbe senso la ripetizione contenuta nel testo della legge, che suonerebbe così: «Il bilancio... deve rappresentare in modo *correttamente stimato e corretto* la situazione...». A tale critica sulla dizione letterale della norma, se ne aggiunge una sostanziale, ampiamente trattata in una recente circolare dell'ASSONIME (la n.70/86): è difficile ipotizzare una «verità non oggettiva»; se esistesse, non potrebbe conservare i caratteri propri del termine «verità» e scivolerebbe inevitabilmente in un qualcosa di «probabile», «verosimile», «comunemente accettato», ecc. Risulta pertanto difficile ammettere che il legislatore abbia usato il termine «*veritiero*», intendendo un concetto del tutto diverso, per il quale esistono altri termini ben più adatti e precisi come significato. Si deve perciò ritenere che la lettera della norma indichi la volontà del legislatore di respingere le istanze della dottrina più qualificata e di accogliere invece la posizione di coloro che ritengono possibile distinguere per tutte le voci di bilancio la qualità di «vero» o di «falso». Questa interpretazione dà luogo a conseguenze di notevolissima importanza sulla possibilità per l'interprete (o per chi è chiamato a giudi-

care sulla liceità dell'operato del redattore del bilancio) di stabilirne soggettivamente la «verità» o la «falsità».

Anche i commi successivi hanno provocato vivaci analisi e critiche: in particolare è stato osservato che il terzo comma prevede *l'obbligo* di fornire informazioni supplementari, ancorché non richieste da specifiche disposizioni, *se necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta*. Orbene, tali ulteriori informazioni possono essere ritenute necessarie o meno a seconda del punto di vista di chi legge o giudica un bilancio in modo del tutto soggettivo, tanto da poter sconfinare nell'arbitrio. Le conseguenze potrebbero essere gravissime, trattandosi di norma imperativa.

Analoga censura può applicarsi all'ultimo comma che impone la *deroga* dai criteri di valutazione proposta dalla legge quando, *in casi eccezionali*, essi risultino *incompatibili* con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria.

In questo caso la soggettività risulta ancora maggiore, dovendosi stabilire in primo luogo se ci si trovi o meno di fronte a casi eccezionali, in secondo luogo, se, in presenza di tali circostanze, l'applicazione di un criterio di valutazione sia o meno compatibile col già criticato principio di «verità e correttezza» dei dati di bilancio. È evidente l'enorme breccia che apre una tale regola a favore di chi voglia far valere pretestuosi motivi di nullità di bilancio, con tutte le conseguenze del caso. La pericolosità di tutto ciò è stata implicitamente riconosciuta dalla stessa Commissione che, nella relazione accompagnatoria, si è preoccupata di affermare: «...non costituisce caso eccezionale l'eventualmente sopravvenuta scarsa significatività dei valori storici per effetti dell'inflazione».

È evidente infatti che, in caso contrario, gran parte dei bilanci dovrebbero derogare alle principali norme sulle valutazioni contenute nel codice civile; ma che dire di tutti i mutamenti di prezzi che non hanno origine monetaria? Per qualcuno di essi si potrebbe riconoscere il carattere dell'eccezionalità, col conseguente obbligo di deroga.

In conclusione, tutta la nuova formulazione dell'art.2423 lascia temere un'accentuazione nell'incertezza del diritto in materia di bilancio, con la conseguenza che il futuro redattore potrà trovarsi nell'impossibilità di operare una scelta sicura, qualsiasi sia il criterio o la valutazione adottata, perché qualsiasi soluzione può da qualcuno essere considerata in contrasto con una soluzione alternativa, ritenuta «veritiera e corretta».

3. La struttura obbligatoria del bilancio

Gli art.li 3, 4 e 5 dello schema di legge introducono l'obbligo di redigere il bilancio secondo una determinata struttura: la direttiva comunitaria indica varie possibilità di scelta, quali per lo stato patrimoniale, la forma scalare e la forma a sezioni divise con o senza la classificazione «funzionale» delle voci. Per il conto economico, invece, le strutture previste dalla dottrina sono quattro:

- a) A costi, ricavi e rimanenze, con classificazione per natura, a sezioni divise, di tradizione italiana;
- b/c) A costi e ricavi del venduto, classificati per destinazione a sezioni divise od in forma scalare, di tradizione anglosassone;
- d) A costi e ricavi della produzione attuata, classificati per natura, in forma scalare, di tradizione tedesca.

La direttiva contempla soltanto le ultime tre.

La commissione ha scelto per quanto riguarda lo stato patrimoniale la forma a sezioni divise, in quanto tale struttura è sembrata adattarsi meglio alla realtà italiana, caratterizzata da un sistema giuridico particolarmente restio ad innovazioni portatrici di «... vantaggi informativi modesti», quali sarebbero stati quelli prodotti da uno stato patrimoniale in forma scalare.

La formulazione proposta è la seguente.

«Art.2424 - Contenuto dello Stato Patrimoniale

- [1] Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata
- B) Immobilizzazioni:
 - I- *Immobilizzazioni immateriali:*
 - 1) costi di impianto e di ampliamento;
 - 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
 - 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
 - 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
 - 5) avviamento;
 - 6) immobilizzazioni in corso e acconti;

- 7) altre;
Totale
- II- *Immobilizzazioni materiali:*
 - 1) terreni e fabbricati;
 - 2) impianti e macchinario;
 - 3) attrezzature industriali e commerciali;
 - 4) altri beni;
 - 5) immobilizzazioni in corso e acconti;
 - Totale
- III- *Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:*
 - 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) altre imprese;
 - 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate e collegate;
 - b) verso controllanti;
 - c) verso altri;
 - 3) altri titoli;
 - 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
 - Totale
 - Totale immobilizzazioni (B)
- C) Attivo circolante
 - I- *Rimanenze:*
 - 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
 - 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
 - 3) lavori in corso su ordinazione;
 - 4) prodotti finiti e merci;
 - 5) acconti.
 - Totale
 - II- *Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*
 - 1) verso clienti;
 - 2) verso imprese controllate e collegate;

- 3) verso controllanti;
- 4) altri.
Totale
- III- *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:*
 - 1) partecipazioni in imprese controllate e collegate;
 - 2) altre partecipazioni;
 - 3) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
 - 4) altri titoli.
Totale
- IV- *Disponibilità liquide:*
 - 1) depositi bancari e postali;
 - 2) assegni;
 - 3) danaro e valori in cassa.
TotaleTotale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

- I- *Capitale*
- II- *Riserva da soprapprezzo delle azioni*
- III- *Riserva di rivalutazione*
- IV- *Riserva legale*
- V- *Riserva per azioni proprie in portafoglio*
- VI- *Riserve statutarie*
- VII- *Altre riserve*
- VIII- *Utili (perdite) portati a nuovo*
- IX- *Utile (perdita) dell'esercizio*
Totale

B) Accantonamenti per rischi e oneri:

- 1) fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) fondi per imposte;
- 3) altri accantonamenti;
Totale

C) Trattamento di fine rapporto di lavori subordinato

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso banche;
- 4) debiti verso altri finanziatori;
- 5) acconti;
- 6) debiti verso fornitori;
- 7) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 8) debiti verso imprese controllate e collegate;
- 9) debiti verso controllanti;
- 10) debiti tributari;
- 11) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 12) altri debiti

Totale

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti

Nell'attivo e nel passivo:

- 7) le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti;
- 8) le altre partite di giro ed i conti d'ordine.

- [2] Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

- [3] In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».

Come si vede, pur avendo la Commissione prescelto una struttura a sezioni divise, propone una classificazione delle voci che potremmo definire «mista». Essa, cioè, presenta raggruppamenti di poste in «blocchi», contrassegnati da lettere e numeri romani, distinti a seconda del periodo di presumibile realizzo per le attività e di presumibile estinzione per le passività. All'interno di esse, però, le ulteriori suddivisioni sono riportate tenendo presenti le necessità di conoscere la «natura» delle voci, secondo la disciplina vigente che deriva quasi totalmente, dalle disposizioni

del 1942. È ovvio, pertanto, che si tratta di una soluzione «di compromesso» che peraltro, a nostro avviso, è forse l'unica capace di soddisfare esigenze tanto diverse e tanto importanti.

Per quanto riguarda il conto economico, la scelta è caduta sulla struttura (lettera d) di tradizione tedesca, con voci classificate per natura. La motivazione data a tale scelta è che tale struttura «...è più idonea di quella...a costi classificati per destinazione...a recepire ulteriori suddivisioni di voci già presenti nella disciplina vigente, e a consentire collegamenti e correlazioni con lo stato patrimoniale». Inoltre l'opposta soluzione «...avrebbe appesantito il lavoro di rilevazione contabile delle imprese, costringendole a raggruppare i costi sia per destinazione, sia per natura».

La formulazione proposta è la seguente.

« Art. 2425 - *Contenuto del conto economico*

- [1] Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) altri ricavi e proventi;
- 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 4) variazione dei lavori in corso su ordinazione;
- 5) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

Totale

B) Costi della produzione

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimenti di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

- d) svalutazioni dell'attivo circolante, con separata indicazione di quelle riguardanti i crediti;
 - 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - 12) accantonamenti per rischi;
 - 13) altri accantonamenti;
 - 14) oneri diversi di gestione.
- Totale
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
- C) Proventi e oneri finanziari
- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quegli relativi ad imprese controllate e collegate;
 - 16) altri proventi finanziari;
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
 - 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
- Totale (15+16+17)
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
- 18) rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - 19) svalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- Totale delle rettifiche (18-19)
- E) Proventi e oneri straordinari

- 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.1;
- 21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 1 e delle imposte relative a esercizi precedenti;
Totale delle partite straordinarie (20 – 21)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
- 22) imposte sul reddito dell'esercizio;
- 23) risultato dell'esercizio;
- 24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
- 25) utile (perdita) dell'esercizio.

Questa struttura, abbastanza nuova per la tradizione italiana ed utilizzata soprattutto per alcuni tipi particolari di impresa con cicli di produzione ultrannuali, confronta preliminarmente due gruppi di componenti positivi e negativi di reddito: il primo, chiamato «valore della produzione», deriva dalla somma algebrica dei ricavi di vendita più o meno le variazioni rispettivamente incrementative o diminutive delle rimanenze dei prodotti in corso, dei semilavorati e dei prodotti finiti (e, aggiungiamo noi, delle merci), più il valore delle «produzioni interne».

A questa entità viene contrapposto il valore dei «costi della produzione», noto anche come «costi di utilizzazione», determinati dalla somma algebrica di tutti i costi per acquisti di beni a fecondità semplice e servizi, più gli ammortamenti e le svalutazioni, più o meno le variazioni rispettivamente diminutive o incrementative delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e delle merci.

La differenza tra questi due primi gruppi di componenti, che non viene indicata con un nome specifico, ha il significato di risultato della gestione corrente e caratteristica.

A tale importo, infatti, vengono successivamente aggiunti e sottratti i componenti rispettivamente positivi e negativi, della gestione finanziaria e straordinaria.

La parte più innovativa della formulazione proposta riguarda la separata indicazione, ai numeri 24 e 25, delle rettifiche e degli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

È chiaro il pregevole intento di risolvere positivamente il problema inerente «l'inquinamento» del bilancio provocato dall'ottemperanza alle disposizioni tributarie, si deve però ritenere che l'obiettivo sia stato raggiunto solo per metà.

Nelle voci dello stato patrimoniale, infatti, non abbiamo rinvenuto alcuna posta che indichi la sua provenienza da accantonamenti o rettifiche operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie: dobbiamo perciò dedurre che la contro-

partita contabile delle voci 24 e 25 del conto economico è conglobata nelle voci «civilistiche» dello stato patrimoniale, con un'evidente minore «resistenza all'inquinamento fiscale».

4. Alcune annotazioni circa l'influenza sul «nuovo bilancio» del Testo Unico delle imposte sui redditi

Il processo di rinnovamento della normativa inerente il bilancio d'esercizio potrebbe subire un valido impulso dall'entrata in vigore (attualmente prevista per il 1° gennaio 1988) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Il nuovo provvedimento organico, che sostituisce i decreti 597, 598 e 599 del 29 settembre 1973, ha, tra gli altri, il fine di ridurre il divario ora esistente tra bilancio «civile» e bilancio «fiscale».

Questo convincimento deriva dalla lettura di alcuni articoli del testo di legge e dalle note illustrative del Ministero delle Finanze. In particolare ci siamo soffermati sugli articoli 54, 67 e 75 e sulle corrispondenti note illustrative.

L'art. 54, che conserva lo stesso numero della corrispondente norma del decreto IRPEF, consente al 4° comma l'agevolazione del rinvio della tassazione delle plusvalenze, senza l'obbligo di «accantonarle» in apposito fondo del passivo come nella normativa vigente, cosa questa generalmente ritenuta in contrasto con le regole di corretta contabilizzazione.

L'art. 67, intitolato «ammortamento dei beni materiali», nel trattare lo spinoso argomento dell'ammortamento anticipato, lo consente a condizione che «...se nei rispettivi bilanci non sia stato imputato all'ammortamento dei beni, sia stato accantonato in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo d'ammortamento».

La corrispondente nota illustrativa del Ministero precisa che intenzione del legislatore è stata quella di dare alla disciplina tributaria una maggiore elasticità e pertanto ha consentito che gli ammortamenti anticipati, se ritenuti in eccesso al reale deperimento dei beni, possano essere accantonati in apposito fondo, che sotto il profilo civilistico costituisce una riserva di utili non tassati.

A nostro avviso, dopo tali specificazioni, risulta chiaro, sia per lo spirito, sia per la lettera della legge, che non è più obbligatorio imputare gli ammortamenti anticipati fra i costi del conto economico, ma, da un punto di vista civilistico, saranno una parte dell'utile d'esercizio, che verrà destinata ad un particolare fondo di riserva in temporanea sospensione d'imposta. Sarebbe infatti contraddittorio considerare tale valore un accantonamento a riserva di utili e contemporaneamente inserirlo fra i costi imputati al conto economico.

Il settimo comma dell'art. 67 consente finalmente di portare le spese di manutenzione e riparazione ad incremento del costo del bene strumentale al quale si ri-

feriscono, evitando il «mostro contabile» della voce patrimoniale «manutenzioni eccedenti il 5%».

Infine, l'art. 75, completamente riscritto rispetto al previgente art. 74 del D.P.R. 597/73, apre ampi squarci nel «recinto» dell'obbligatorietà dell'imputazione di tutti i costi al conto economico.

A questo punto, si deve riconoscere che il legislatore tributario ha fatto molto nella direzione dell'armonizzazione della normativa riguardante il bilancio d'esercizio; spetta ora all'interprete non distruggere i risultati ottenuti, mediante letture «miopi» o «tendenziose», atte a stravolgere lo spirito di questa importante riforma.